CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO

Art. 21

Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilita' e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attivita' nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia' legittimate a operare, non e' soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonche' alla provincia a cui e' stata inviata la segnalazione di inizio attivita'.

Versione in vigore dal 21 giugno 2011, non più in vigore dal 12 aprile 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo
Estremi	Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
Titolo	IV — Agenzie di viaggio e turismo
Capo	I — Agenzie e organizzatori di viaggi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-della-normativa-statale-in-tema-di-ordinamento-e-mercato-del/art-21-semplificazione-degli-adempimenti-amministrativi-relativi-alle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it